



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Iannaccone

Presidente

Dott. Nicoletta Orlandi

Consigliere

Dott. Carla Ciofani

Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 76/2012 R.G., trattenuta in decisione all'udienza di P.C. del 19.09.2017 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60 + 20) scaduti il giorno 11.12.2017, **vertente**

TRA

ARUBAPEC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso e nello studio dell'avv. **GIUSEPPE IANNAZIONE**

che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti conferita con atto a rogito Notaio **GIUSEPPE IANNAZIONE** di Roma in data 22.10.2007, Repertorio n. 151318, Raccolta n. 33053.

APPELLANTE / APPELLATA INCIDENTALE

E

titolare dell'omonima

rappresentato e difeso, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Emanuele Argento del foro di Pescara e **GIUSEPPE IANNAZIONE**, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo legale.

APPELLATO – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE



Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1154/2011, del Tribunale di Teramo depositata il 15.11.2011 – Contratti Bancari.

Conclusioni delle parti:

Per l'appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis relectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, riformata la sentenza n. 1154/11, emessa dal Tribunale Civile di Teramo il 26 ottobre 2011 e depositata in data 15 Novembre 2011, in accoglimento dei motivi formulati con il presente gravame, rigettare le domande tutte spiegate dal [redacted] titolare della ditta individuale [redacted] siccome **PRESCRITTE** e/o comunque **INFONDATE** in fatto e diritto, anche perché spiegate in difetto di qualsivoglia supporto probatorio, con la sua condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre gli accessori per I.V.A. (21%), C.A.P. (45) e art. 14 T.F. (12,50%)".

Per l'appellato:

"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e rejeta, così giudicare:

-NEL MERITO SULL'APPELLO PROPOSTO DALLA BANCA APPELLANTE:

- respingere integralmente tutte le domande e richieste proposte dall'odierna appellante con l'atto introduttivo della presente fase di gravame, siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;

-IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE AVANZATO DALL'APPELLATA:

- dato atto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che il versamento di Euro **49.472,43** eseguito nell'aprile 2010 dal [redacted] a chiusura del c/c di cui è causa non era dovuto (essendo a credito) e pertanto condannare la Banca appellante a pagare in favore del Sig. [redacted] titolare della ditta individuale [redacted] ulteriore somma sopra specificata oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- si chiede inoltre che la Banca appellante sia condannata al risarcimento dei danni tutti subiti dall'appellato in seguito agli inadempimenti descritti in atti così come quantificati nell'atto di citazione e/o da quantificarsi in corso di causa e/o anche da

liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale fino al saldo ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- condannare l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese e competenze del giudizio di primo grado in ossequio alle note spese giudiziali depositate nel corso del primo giudizio che qui di intendono integralmente riportate e trascritte, nonché delle spese di CTU relative al primo grado;

- IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:

- si chiede, per l'ipotesi in cui la Corte adita non ritenga sufficientemente raggiunta la prova sul quantum relativo al danno e qualora non ritenga di operare la quantificazione così come indicata in atti e richiesta da questa difesa anche in via equitativa, disporre C.T.U., affinché sulla scorta dei documenti prodotti in atti, voglia accertare la consistenza del danno aziendale conseguente all'impossibilità di usufruire regolarmente della linee di credito al tempo concesse.

Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'ambito del giudizio di primo grado il [redacted] aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, la [redacted] deducendo di aver intrattenuto con la suddetta Banca il rapporto di c/c n. 4668 (acceso in data 25.03.1982 ed ancora aperto) con collegato contratto di apertura di credito, e lamentando: - che il contratto di c/c e di apertura di credito, riguardo alla determinazione del tasso di interesse dovuto dal correntista e delle altre condizioni applicate al rapporto di c/c, rimandava alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", senza nessuna espressa pattuizione del tasso di interesse a debito del cliente e delle altre condizioni economiche; - che la Banca aveva illegittimamente applicato, senza un valido titolo (stante la nullità della clausola di rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza), interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, valute e spese di tenuta conto; - che inoltre la Banca aveva operato sullo scoperto di conto corrente la pratica illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi; - che per circa venticinque anni la ditta attrice aveva usufruito dell'apertura di credito connessa al suddetto rapporto di

conto corrente senza riuscire a ridurre l'esposizione debitoria certificata dalla banca in data 31.12.2006, ammontante ad Euro 56.190,79.

Pertanto aveva chiesto che il Tribunale, previa verifica anche della eventuale usurarietà degli interessi applicati dalla Banca, accertasse l'esatto ammontare del saldo dare-avere del c/c oggetto di causa in conformità alle norme di legge, secondo i tassi effettivamente dovuti senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi; aveva inoltre chiesto che la Banca convenuta fosse condannata al pagamento di quanto risultante a suo credito (che indicava in complessivi Euro 269.656,81); aveva infine chiesto la condanna della Banca convenuta al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni che allo stesso erano derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio della propria attività commerciale, indicati in complessivi Euro 100.000,00.

La si era tempestivamente costituita in giudizio preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione per tutto il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione; nel merito sostenendo la validità delle clausole contrattuali impugnate dall'attore e comunque l'intervenuta loro convalida in forza della volontaria esecuzione delle stesse da parte del correntista; sostenendo inoltre l'insussistenza dell'usura e la legittimità della pratica dell'anatocismo, quanto meno per il periodo successivo al 30.06.2000, avendo la Banca provveduto ad adeguare in via generale le condizioni dei vecchi contratti alle disposizioni dettate dal combinato disposto dell'art. 25 D.Lgs 342/99 e dell'art. 2 delibera CICR 9.02.2000 mediante la prescritta pubblicazione sulla G.U. (n. 141 del 19.06.2000) e successiva comunicazione scritta al correntista; sostenendo infine l'irripetibilità ex art. 2034C.C. del pagamento di interessi anatocistici non dovuti e comunque la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dei estratti conti periodici inviati al correntista. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Teramo così statuiva: "a) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla; b) dichiara la nullità per violazione degli art.. 1284, 1346 c.c. della clausola di determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale contenuta nel contratto di conto corrente bancario contraddistinto al n. 4668 acceso da nella sua qualità di titolare della , presso la

in data 11.3.1982; c) dichiara la nullità per violazione dell'art. 1283 c.c. della clausola di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori contenuta nel contratto di conto corrente bancario contraddistinto al n. 4668 acceso da _____ nella sua qualità di titolare della _____ presso la _____

in data 11.3.1982; d) dichiara la nullità per violazione degli artt. 1284, 1346 c.c. delle clausole di determinazione delle commissioni, spese e valute contenute nel contratto di conto corrente bancario contraddistinto al n. 4668 acceso da _____ nella sua qualità di titolare della _____

presso la _____ in data 11.3.1982; e) condanna la _____ al pagamento in favore di _____ nella qualità di titolare della _____ della somma di E. 205.648,07 oltre interessi legali a decorrere dal 28.3.2007 sino alla data dell'effettivo pagamento; f) compensa integralmente le spese di lite tra le parti; g) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato e contestuale decreto".

Avverso tale sentenza ha proposto appello la _____ chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, con enunciazione di plurimi motivi di gravame afferenti: 1) al rigetto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla Banca per il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (30 settembre 2007 – 30 settembre 1997 e, ovviamente, fino all'anno 1982) in relazione ad ogni diritto, ragione o pretesa di ripetizione somme e/risarcimento danni; 2) e 3) alla declaratoria di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali; 4) alla parte di decisione riguardante l'usura; 5) all'omessa valutazione del diritto della Banca di modificare le condizioni del rapporto; 6) alla declaratoria di illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale.

Nel presente grado di giudizio si è costituito l'appellato, resistendo al gravame principale e spiegando appello incidentale, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

A sostegno dell'appello incidentale proposto, l'appellato ha formulato tre motivi di gravame afferenti: 1) all'omesso riconoscimento da parte del primo giudice dell'importo (ulteriore rispetto al saldo a credito dell'appellato risultante dalla CTU

contabile integrativa del 26.3.2010) di Euro 49.472,43 versato dal
successivamente al 26.03.2010, non dovuto alla Banca; 2) al rigetto della domanda
risarcitoria avanzata dall'attore; 3) al regolamento delle spese di lite (integralmente
compensate tra le parti) ed alla ripartizione delle spese di CTU (poste a carico di
entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna).

All'udienza del 19.09.2017 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha
assunto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C.
nella misura di 60+20, scaduti il giorno 11.12.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Partendo dall'esame dei motivi di gravame enunciati nell'appello principale, va
subito rilevata e dichiarata l'infondatezza del **primo motivo di appello**.

1.1 Con il motivo in disamina, l'appellante denuncia l'erroneità della statuizione di
rigetto dell'eccezione (tempestivamente sollevata dalla convenuta in primo grado) di
prescrizione di "qualsivoglia diritto, ragione o pretesa di ripetizione somme e/o di
risarcimento danni" per tutto il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di
citazione (30 Settembre 2007 – 30 Settembre 1997 e, ovviamente, fino all'anno
1982).

1.1.1. In particolare sostiene che il termine decennale di prescrizione del diritto del
correntista alla ripetizione delle somme attribuite alla banca a titolo di anatocismo
decorrerebbe dalla chiusura periodica e cioè dai singoli addebiti trimestrali di interessi
(*"in quanto è da tale data che, in virtù del meccanismo contabile che regola il conto
corrente, che gli interessi vengono pagati e il correntista ha la possibilità di esercitare
il suo diritto alla ripetizione"*) e non dalla chiusura definitiva del conto, sicché del tutto
erronea si rivelerebbe sul punto la pronuncia del primo giudice.

1.1.2 Aggiunge che la correttezza di tale impostazione troverebbe conferma nelle
previsioni del (l'intervenuto medio tempore) D.L. n. 29.12.2010 n. 225 convertito in L
10/2011 (art. 2 quinquies comma 9 secondo cui *"...in ordine alle operazioni bancarie
regolate in conto corrente, l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal
giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli
importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del*





presente decreto"), normativa che, ancorché vigente al momento della decisione della causa di primo grado, non è stata applicata dal Tribunale.

1.1.3 Rileva inoltre che erroneamente il primo giudice avrebbe posto a carico della Banca l'onere probatorio dei fatti posti a base dell'eccezione di prescrizione sulla base di richiami non conferenti rispetto alla fattispecie oggetto di esame (richiamo della teoria dell'autonomia dei singoli atti nelle azioni revocatorie bancarie; richiamo dell'art. 1829 c.c.; richiamo dell'art. 1422 c.c.; richiamo dell'art. 119 comma 4 D Lgs 385/1993; richiamo dell'art. 79 L. 392/78).

1.1.4 Deduce che del tutto erronea si rivelerebbe l'interpretazione fornita dal primo giudice della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 24418/2010.

1.2. L'appellata sostiene invece la correttezza della decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione adottata dal Tribunale.

1.3. Rileva la Corte che le plurime censure formulate dall'appellante nell'ambito del primo motivo di gravame si rivelano infondate.

Al riguardo va premesso che le doglianze sollevate (e le relative pretese restitutorie avanzate) in primo grado dallo   concernono la pretesa illegittima applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto ed altre voci ed oneri non pattuiti in relazione al rapporto di conto corrente intrattenuto fin dal marzo 1982, ancora in essere alla data di introduzione del giudizio di primo grado.

Va altresì premesso che la norma interpretativa invocata dall'appellante principale, contenuta nell'art. 2, comma 61, prima parte, del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10/2011, secondo cui in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. doveva essere interpretato nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto iniziava a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa, è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2012.

Deve farsi pertanto applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in base ai quali l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori maturati con riguardo ad un contratto di apertura di



credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell' "accipiens" (Cass. S.U. n. 24418 del 2010, e da ultimo Cass. n. 10713/2016 e Cass. n. 3190/2017).

Va aggiunto che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare, sempre in tema di prescrizione delle pretese restitutorie avanzate dal correntista, che *"I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate"* (Cass. 4518/2014).

Sempre la Suprema Corte ha recentissimamente (Cass. 20933/2017) ribadito che, qualora si verta in ipotesi di contratto di apertura di credito, *"la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data della proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri individuando d'ufficio i versamenti solutori"*; infine chiarendo, con la recentissima pronuncia n. 28819/2017, che *incombe sulla "Banca che eccepisca la prescrizione del credito l'onere di far valere l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza di rapporto, non*



essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l'inerzia del creditore che rappresenta il fatto costitutivo dell'eccezione".

Nel caso in esame il contratto di conto corrente (come sopra evidenziato) era ancora aperto alla data di introduzione del giudizio di primo grado.

Ne consegue che la prescrizione decennale non era maturata al momento della proposizione della domanda restitutoria da parte dello [redacted] il quale legittimamente chiedeva che il conteggio del saldo del conto corrente, epurato degli interessi ultralegali non validamente pattuiti per iscritto e degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché delle altre competenze ed oneri non pattuiti per iscritto, venisse effettuato a decorrere da epoca anteriore al decennio precedente l'introduzione del giudizio (segnatamente dall'ultimo trimestre dell'anno 1984).

Dal suo canto la Banca, come già sottolineato dal primo giudice, si limitava a formulare generica eccezione di prescrizione delle pretese restitutorie avanzate dall'attore per il periodo antecedente al decennio dalla notifica dell'atto di citazione, senza nulla allegare in ordine alla natura solutoria dei versamenti effettuati in corso di causa dal correntista.

Sicché, in applicazione dei principi sopra esposti, il primo motivo di appello deve essere rigettato.

Peraltro, a fronte del rilievo di genericità dell'eccezione di prescrizione compiuto dal primo giudice (il quale evidenziava che *"nulla la banca ha specificamente osservato circa la natura solutoria dei versamenti effettuati dal correntista in corso di rapporto, né ha individuato o allegato detti versamenti e gli effetti che hanno avuto nel saldo finale"*), la banca appellante si è limitata a ribadire che *"il diritto alla ripetizione delle somme attribuite alla banca a titolo di anatocismo, soggetto al termine ordinario decennale, ex art. 2946 c.c., decorre dalla chiusura periodica del conto e non da quella definitiva, cioè dai singoli addebiti trimestrali di interessi (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di tutti gli anni a ritroso), in quanto è da tale data che, in virtù del meccanismo contabile che regola il conto corrente, gli interessi vengono pagati ed il correntista ha la possibilità di esercitare il suo diritto alla ripetizione"* il che inficia l'ammissibilità del motivo di gravame in disamina.

3. Infondati si rivelano anche il secondo ed il terzo motivo di gravame.

3.1. Con i motivi in analisi l'appellante denuncia l'erroneità della pronuncia di declaratoria di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali che il primo giudice ha basato sulla previsione del terzo comma dell'art. 1284 c.c. e sulla ritenuta violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 comma 2° per non sufficiente determinatezza o determinabilità del tasso di interesse legale applicabile alla fattispecie.

3.1.1. In particolare la Banca appellante -dopo aver premesso che l'attore (per sua stessa ammissione) era in possesso del contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 4668 ed aveva ricevuto trimestralmente gli estratti conto relativi agli anni 1984/2007 sicché era a conoscenza del tasso degli interessi convenzionali corrisposti nel corso del rapporto in ordine ai quali mai aveva sollevato contestazioni fino all'introduzione del giudizio di primo grado- ha rilevato che alcuna nullità del contratto poteva nella specie essere ravvisata, stante la mancata espressa previsione legale di nullità se non con riferimento all'ipotesi (non ricorrente nel caso in esame) di mancata stipula del contratto in forma scritta.

3.1.2 Ha sostenuto che, anche a voler ipotizzare un profilo di annullabilità del contratto per vizio del contratto dovuto a mancata ponderazione del contenuto delle obbligazioni assunte, l'azione di annullamento si sarebbe rivelata prescritta e comunque preclusa dall'avvenuta convalida del contratto derivata dalla volontaria esecuzione dello stesso da parte del cliente.

3.1.3 Ha dedotto che neanche sarebbe stato possibile riconnettere la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali a contestazioni riguardanti la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, atteso che la detta facoltà era prevista in apposita clausola specificamente approvata per iscritto dal correntista.

3.1.4 Ha rappresentato che l'obbligo della forma scritta richiesta dall'art. 1284, 3° comma, per la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale non postula necessariamente che il documento contenga indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo essere adempiuto anche mediante il richiamo operato per iscritto a prestabiliti criteri o elementi estrinseci, obiettivamente e sicuramente individuabili, che



consentano la concreta determinazione di quel tasso, nel corso del rapporto contrattuale.

3.1.5. Ha sostenuto che per i contratti stipulati, come quello in analisi, prima della legge sulla trasparenza, non si sarebbe dovuto porre alcun problema di legittimità della cosiddetta clausola "uso piazza", non potendo i divieti previsti dall'art. 117 TUB operare con riferimento ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.

3.1.6. Ha sottolineato che, a fronte del riconoscimento ex lege alla banca del potere di unilaterale modifica dei tassi, il primo giudice avrebbe dovuto escludere la necessità di approvazione del tasso da parte del cliente.

3.2. L'appellato ha contestato i motivi di gravame in argomento ribadendo che, né all'atto dell'apertura del conto corrente, né successivamente, vi era stata alcuna pattuizione tra le parti sui tassi di interesse e che ineccepibile si rivelava la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali pronunciata dal primo giudice.

3.3. La Corte -preliminarmente dato atto che dalla disamina della lettera - contratto di apertura di conto corrente bancario del 25.03.1982 si evince, riguardo alla determinazione delle condizioni da applicare ai rapporti bancari, l'espreso rinvio alle **"...condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza...."**-

rileva che del tutto corretta e condivisibile si rivela la pronuncia di declaratoria di nullità della clausola in questione ex artt. 1346, 1418, e 1419 comma 2° C.C.

Tale soluzione è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice (recentemente ribadito da Cass. 24.153/2017, la quale a sua volta richiama Cass. 22179/2015) secondo cui la clausola di rinvio agli usi praticati su piazza si connota per il radicale difetto di determinatezza, che comporta, ai sensi dell'art. 1346 C.C., la nullità della stessa.

Ciò detto in relazione alle doglianze sopra sintetizzate sub punti 3.1.1. e 3.1.4., va altresì rilevata l'infondatezza del rilievo esposto sub punto 3.1.5 atteso che la nullità della clausola in disamina è stata pronunciata, non per violazione dei divieti di cui al T.U.B. (non ancora in vigore al momento della stipula del contratto), ma ex artt. 1346, 1418, e 1419 comma 2° C.C..



Inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque da ritenersi assorbiti alla luce di tutto quanto sopra argomentato, si rivelano invece i rilievi sopra compendiatati ai punti 3.1.2 e 3.1.3.

Va del resto rilevato, con riferimento alla dedotta (da parte appellante) mancata contestazione degli interessi in epoca precedente all'introduzione del giudizio da parte del correntista, il quale aveva ricevuto regolarmente gli estratti conto trimestrali, che la Suprema Corte (vedi Cass. 1978/1996) ha più volte avuto occasione di chiarire che *"la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano"* e di precisare (vedi Cass. 1287/2002) che *"del tutto inconferente è la comunicazione delle variazioni del tasso con gli estratti del conto corrente, giacché la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente (Cass. 6247/1998), tanto più quando non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portata alla conoscenza dell'altra, attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire la informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso"*.

Vanno pertanto disattese anche la censura accennata nel secondo motivo di appello (sopra indicata al punto 3.1.1) poi sviluppata nell'ambito del terzo motivo di appello (sopra indicata sub punto 3.1.6)

Ne consegue che, a fronte della acclarata nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, correttamente il rapporto è stato ricostruito applicando dapprima il tasso legale vigente nel tempo per tempo ex art. 1284 c.c. e poi, a far data dall'1.07.1992, il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

4. Inammissibile si rivela il quarto motivo di gravame.

4.1 Nell'ambito di tale motivo l'appellante, dopo aver sostenuto l'inconfigurabilità rispetto al contratto oggetto di causa della c.d. usura originaria per essere stato

stipulato anteriormente all'entrata in vigore della L. 108/1996 (ma ciò è quanto statuito anche dal primo giudice il quale ha escluso potersi muovere alcuna censura "sotto il profilo dell'usurarietà alle pattuizioni riguardanti il contratto del 11.3.1982, essendo stato concluso il contratto anteriormente alla stessa concreta entrata in vigore della Legge n. 108/96 (aprile 1997), posto che, come detto non può che operare la legislazione anteriore"), si è limitato a sostenere che "l'istituto appellante ha contenuto tali richieste nell'ambito del tasso soglia, sia all'epoca della apertura del conto corrente che successivamente nell'ambito della operazioni ed anticipazioni accordate dal debitore, come si evince dagli estratti conto trimestrali in possesso del debitore medesimo", per poi dedurre la esclusione di ogni forma di tutela per la cd. usura sopravvenuta.

4.2. L'appellato evidenzia che con il motivo in esame l'appellante si limita a riportare quanto affermato dal primo giudice senza muovere alcuna concreta critica alla statuizione.

4.3. Osserva il Collegio che il motivo si rivela inammissibile atteso che l'appellante si è limitato a sostenere di aver sempre contenuto le proprie richieste nell'ambito del tasso soglia, senza muovere alcuna concreta critica o censura di erroneità relativamente al punto della decisione riguardante l'eccezione di nullità per usurarietà del tasso di interesse, che il giudice di prime cure ha in realtà dichiarato assorbita "...per quanto si vedrà in base alle risultanze della consulenza effettuata, dalla già affermata nullità per indeterminatezza della pattuizione riferita al tasso di interesse posto che, nel criterio di ricalcolo sono state operate le ricostruzioni ai tassi legali secondo il meccanismo di eterointegrazione sopra evidenziato".

5. Inammissibile si rivela anche il quinto motivo di gravame con il quale l'appellante ribadisce la facoltà (espressamente riconosciuta dall'art. 15 del contratto) dell'Azienda di Credito di modificare le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di conto corrente.

5.1. Al riguardo è sufficiente rilevare come l'appellante si sia limitato a richiamare il contenuto di alcune clausole del contratto di conto corrente senza utilizzare tale richiamo per muovere specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.

6. Infondato si rivela infine il **sesto motivo** di gravame.

rapporti bancari ripassati tra le parti, ribadisce che, come già rappresentato al primo giudice, l'appellato nell'aprile 2010 aveva effettuato il versamento di Euro 49,472,43 per la chiusura del rapporto, il tutto successivamente all'integrazione della CTU contabile del 26.03.2010 in via cautelare e con riserva di ripetizione.

Aggiunge che, poiché le risultanze della CTU contabile integrativa del 26.03.2010 avevano determinato un saldo a credito del correntista di Euro 205.648,07, evidentemente alcuna somma era dovuta alla Banca nell'aprile 2010, sicché il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere all'attore oltre al saldo a credito dell'appellato anche l'ulteriore importo di Euro 49.472,43 successivamente versato e non dovuto.

7.2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Si premette che, nel rigettare la domanda di ripetizione dell'ulteriore somma di Euro 49.472,43, il primo giudice ha osservato *"Incomprensibile è poi l'ulteriore istanza di ripetizione, formulata da parte attrice nella comparsa conclusionale, relativa alla somma di E. 49.472,43, versata dall'attore a chiusura del c/c nel mese di aprile 2010, posto che la somma di cui sopra (E. 205.648,07) non è l'importo del saldo ricalcolato ma quello relativo agli oneri illegittimamente addebitati (ragione per cui qualora il conto fosse stato ancora in essere, in esecuzione della sentenza la banca avrebbe dovuto accreditare la somma di E. 205.648,07 che sarebbe andata a compensare il saldo debitorio del correntista ponendolo in attivo per differenza"*.

La valutazione compiuta dal primo giudice, fondata sul corretto rilievo che l'importo di Euro 205.648,07 non corrisponde al saldo del conto corrente ma al credito del correntista per gli oneri illegittimamente addebitati (importo quindi da accreditare sul conto corrente e da compensare con il saldo debitore risultante alla data della chiusura del conto), appare ineccepibile.

Né l'appellato ha specificamente dedotto la erroneità del rilievo computo dal primo giudice o mosso censure al ragionamento svolto dal giudice per rigettare la richiesta restitutoria da lui avanzata in sede di comparsa conclusionale.

8. Infondato si rivela inoltre il secondo motivo dell'appello incidentale, con il quale l'appellato si duole del mancato riconoscimento del danno da lui subito in relazione alla privazione per l'appellato della possibilità di avvalersi di risorse economiche utili alla sua attività.

8.1. In particolare l'appellante incidentale sostiene che nella specie, ove l'addebito di competenze non dovute aveva posto l'appellato nell'impossibilità di utilizzare tali somme nell'esercizio della propria attività e comunque di destinare le stesse al risparmio, vi erano tutti gli elementi per una quantificazione del danno (patrimoniale e non patrimoniale ed anche morale) anche in via equitativa, nei termini richiesti in atti.

8.2. La Corte rileva come del tutto correttamente il primo giudice abbia rigettato la domanda in disamina sul rilievo della genericità della pretesa avanzata a titolo risarcitorio dall'attore, il quale non aveva dimostrato alcun danno ulteriore rispetto a quello ristorabile e ristorato con il riconoscimento degli interessi moratori.

Invero l'appellato sin dal primo grado di giudizio si è limitato a lamentare di aver subito danni, collegati alla sottrazione di risorse all'attività di impresa e comunque al risparmio, invocandone la liquidazione in via equitativa in misura pari ad Euro 100.000,00, senza tuttavia allegare e dimostrare il pregiudizio economico, ulteriore rispetto a quello ristorato con il riconoscimento degli interessi moratori, subito in conseguenza della condotta della Banca.

Né a tali lacune si sarebbe potuto sopperire attraverso il ricorso alla liquidazione equitativa che, come è noto, non può prescindere dall'assolvimento da parte del danneggiato dell'onere di allegare tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

Inammissibile, in quanto del tutto esplorativa, si rivela del resto la CTU genericamente invocata dall'appellato per *"accertare la consistenza del danno aziendale conseguente all'impossibilità di usufruire regolarmente delle linee di credito a suo tempo concesse"*.

9. Infondato si rivela infine il terzo motivo di appello incidentale con il quale l'appellato si duole della intervenuta compensazione delle spese di lite e della ripartizione degli oneri della CTU (posti a carico di entrambe le parti nella misura del 50%).

9.1. L'appellato in particolare deduce l'erroneità del regolamento delle spese di lite e di CTU stante la totale soccombenza della

9.2. La Corte, preliminarmente rilevata l'erroneità del rilievo su cui il motivo risulta basato atteso che (diversamente da quanto dedotto dall'appellante) la Banca non è

risultata totalmente soccombente nel giudizio di primo grado (dovendosi, da un lato, sottolineare il ridimensionamento quantitativo delle pretese attoree, dall'altro evidenziare che l'attore risulta essere rimasto soccombente rispetto alla richiesta di ripetizione dell'ulteriore somma di Euro 49.472,43 e rispetto alla domanda risarcitoria avanzata per un importo di Euro 100.000,00), osserva come il primo giudice nel disporre la compensazione delle spese di lite abbia correttamente evidenziato la sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali nella materia trattata (aspetto questo non attinto da censure).

10. Venendo infine al regolamento delle spese di lite del presente giudizio di appello si rileva come a fronte della reciproca soccombenza delle parti siano ravvisabili i presupposti per disporre l'integrale compensazione anche delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **RIGETTA** l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, **CONFERMA** integralmente l'impugnata sentenza;
- 2) **DICHIARA** integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 9.01.2018

Il Consigliere estensore
(dott.ssa Carla Ciofani)

Il Presidente
(dott. Giuseppe Iannaccone)

